



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 novembre 2011 (24.11)
(OR. en)**

17486/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0364 (COD)**

**PECHE 352
ENV 900
CODEC 2177**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	23 novembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 798 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 798 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.11.2011
COM(2011) 798 definitivo

2011/0364 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo
all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci**

{SEC(2011) 1391 definitivo}

{SEC(2011) 1392 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci¹, stabilisce un divieto generale della pratica denominata "spinnamento degli squali" che consiste nell'asportare le pinne dagli squali rigettando poi i loro corpi in mare.

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 autorizza gli Stati membri a rilasciare permessi di pesca speciali che consentono la lavorazione a bordo con l'asportazione delle pinne dal corpo degli squali. Al fine di garantire la corrispondenza tra il peso delle pinne e quello dei corpi viene fissato un rapporto ponderale "pinne/carcasse". Tuttavia, dato che tale lavorazione ha luogo a bordo dei pescherecci, le pinne e i corpi possono essere sbarcati in porti diversi. Gli ispettori devono basarsi sui dati riportati nel giornale di bordo per determinare se la quota di pinne sia stata rispettata o meno. In tali casi, e considerati i vari livelli di controllo e applicazione della normativa nei vari porti dove hanno luogo i suddetti sbarchi, lo "spinnamento degli squali" può essere ed è effettuato, risultando spesso difficile da rilevare e ancor più da dimostrare in procedure legali. In tali circostanze la raccolta dei dati (ad esempio l'identificazione delle specie, la struttura della popolazione) che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'introduzione di misure di conservazione e gestione della pesca, viene ostacolata.

L'UE ha preso diversi impegni a livello internazionale per proteggere gli squali, in linea con il Codice di condotta per la pesca responsabile introdotto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (FAO) e in particolare nel quadro del piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali (piano FAO per gli squali) adottato dalla FAO nel 1999. Il piano d'azione internazionale FAO costituisce la base della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali² con la quale l'Unione si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Il Consiglio ha approvato l'approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell'Unione contenuti nella comunicazione³. Lo spinnamento degli squali viene inoltre monitorato da alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca, ad esempio dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) che considerano problematico l'uso dei rapporti come mezzo per dimostrare l'assenza della pratica di spinnamento in termini di controllo e di efficienza. Molti scienziati delle suddette organizzazioni favoriscono chiaramente la pratica di sbarcare gli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), riconoscendo il problema dello spinnamento, consiglia che tutte le specie di elasmobranchi vengano sbarcate con le pinne o le ali attaccate al corpo.

Pertanto, al fine di garantire una corretta gestione e conservazione degli stock di squali, è opportuno modificare il regolamento.

¹ GU L 167 del 4.7.2003, pag. 2.

² COM(2009) 40.

³ UE CO 7723/09 del 17 marzo 2009.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica delle parti interessate e del pubblico in generale tra il 15.11.2010 e il 21.2.2011, allo scopo di raccogliere informazioni sulla maniera più appropriata di modificare il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio. I risultati della consultazione indicano che l'approccio del non asportare le pinne costituisce l'opzione preferita. Una valutazione d'impatto è stata realizzata.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'azione principale consiste nel modificare il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, sulla base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea e il principio di proporzionalità è rispettato.

Lo strumento proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dato che altri strumenti non sarebbero adeguati, in quanto un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci⁴, stabilisce un divieto generale della pratica denominata "spinnamento degli squali" che consiste nell'asportare le pinne dagli squali rigettando poi i loro corpi in mare.
- (2) I pesci del taxon *Elasmobranchii*, che comprende gli squali e le razze, sono generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento eccessivo a causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari. Negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati, in particolare delle pinne.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali per permettere la lavorazione a bordo con l'asportazione delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di garantire la corrispondenza tra il peso delle pinne e quello dei corpi è stato fissato un rapporto pinne/carcasse. Tuttavia, dopo la lavorazione, pinne e corpi possono essere sbarcati in porti diversi. In tali casi l'uso del rapporto risulta inefficace e lascia spazio allo spinnamento degli squali. In queste circostanze la raccolta dei dati, quali l'identificazione delle specie e la struttura delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'introduzione di misure di conservazione della pesca viene ostacolata.

⁴ GU L 167 del 4.7.2003, pag. 2.

- (4) Nel 1999 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha adottato il Piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali che ha fornito la base per la comunicazione della Commissione del 2009 relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali⁵ con cui l'Unione si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e a ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Il Consiglio ha approvato l'approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell'Unione indicati nella comunicazione⁶.
- (5) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) riconosce il problema dello spinnamento degli squali e chiede la sua eliminazione senza eccezioni, e raccomanda che tutte le specie di elasmobranchi siano sbarcate con le pinne/ali attaccate al corpo.
- (6) Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello spinnamento degli squali e i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.
- (7) Nel 2010-2011, nel quadro della valutazione d'impatto richiesta, la Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere informazioni sul modo più appropriato di modificare il regolamento (CE) n. 1185/2003. In base alle conclusioni della valutazione d'impatto è opportuno che il regolamento venga modificato in modo tale che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo. Per il conseguimento dell'obiettivo fondamentale della conservazione degli stock di squali e in considerazione dell'esito della consultazione pubblica, è necessario e appropriato modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 è così modificato:

- (1) All'articolo 2, il punto 3 è soppresso.
- (2) All'articolo 3, dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

“1 *bis*. Fatto salvo il paragrafo 1 e per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa.”

- (3) L'articolo 4 è soppresso.
- (4) L'articolo 5 è soppresso.
- (5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

⁵ COM(2009) 40.

⁶ UE CO 7723/09 del 17 marzo 2009.

“Articolo 6
Relazioni

1. Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro e non oltre il 1° maggio, una relazione annuale complessiva sull’attuazione del presente regolamento nell’anno precedente. La relazione illustra il controllo dell’osservanza da parte delle navi dei requisiti di cui al regolamento e le misure di esecuzione adottate dagli Stati membri in caso di inadempienza. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:
 - il numero di sbarchi di squali;
 - il numero di ispezioni realizzate;
 - il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte.

2. Successivamente alla trasmissione, da parte degli Stati membri, della loro seconda relazione annuale di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2016, in merito al funzionamento del presente regolamento e agli sviluppi internazionali nel settore.”

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente